



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 37

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

172^a seduta: mercoledì 28 ottobre 2020

Presidenza del presidente **MORONESE**

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati

(674) *MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) *Patty L'ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) *IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
LA MURA (M5S), relatrice	3
NASTRI (FdI)	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*, approvato dalla Camera dei deputati

(674) *MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) *Patty L'ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) *IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

Informo che alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12, risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, tre ordini del giorno e 83 emendamenti, pubblicati in allegato.

Informo la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133, a prima firma della senatrice L'Abbate e altri senatori, e n. 1822, a prima firma della senatrice La Mura e altri senatori.

LA MURA, relatrice. Signor Presidente, sono favorevole alla disgiunzione dei disegni di legge n. 1133 e 1822.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, è disposta la disgiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

NASTRI (Fdi). Chiedo di aggiungere la firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,05.

ALLEGATO

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571****G/1571/1/13**

IANNONE, NASTRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica

è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale;

in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

ROSSI, NASTRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")»;

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e ga-

rantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (*sewage*).

Art. 1.

1.1

QUARTO

Al comma 2 lettera b), dopo le parole: «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

1.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «le imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «da pesca sportiva e ricreativa,».

1.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «le imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri».

1.4

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti: «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

Art. 2.**2.1**

MORONESE

Al comma 1, sostituire le parole: «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.3

GALLONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti

presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.».

Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.».

2.6

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.».

2.7

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche

agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

2.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2 premettere il seguente periodo: «Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2.9

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 2 dopo le parole: «il comandante della nave» inserire le seguenti: « o il conducente del natante».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «il comandante della nave» inserire le seguenti: «o il conducente del natante».

2.10

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati.».

2.11

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzano, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo "SALVAMARE". Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo "SALVAMARE", da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale.».

2.12

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 3, dopo le parole: «di imbarcazioni da diporto,» inserire le seguenti: «o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,».

2.13

MORONESE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.».

2.14

MORONESE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.».

2.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 4 sostituire le parole: «Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e» *con le seguenti:* «Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.».

2.17

QUARTO

Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.».

2.18

MORONESE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune"».

2.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.».

2.20

GALLONE

Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'eserci-

zio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

2.21

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.22

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

I commi 6 e 7 sono soppressi.

2.23

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti».

2.24

BRIZIARELLI, TESTOR, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRUZZONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole: «della componente» con le seguenti: «del contributo»;*

b) *al comma 7 sopprimere le parole: «e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci»;*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.25

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6.».

2.26

DE CARLO, IANNONE, NASTRI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.».

2.28

GALLONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.».

2.29

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.».

2.30

GALLONE, PAPTUEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-ter. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 8-bis, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma 8-bis».

2.0.1

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare».

Art. 3.**3.1**

QUARTO

Al comma 1, dopo le parole: «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e».

3.2

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.».

3.3

BRIZIARELLI, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «subacquei e diportisti» inserire le seguenti: «, le Associazioni di categoria».

3.4

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.5

BRIZIARELLI, BRUZZONE, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.».

3.0.1

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.».

Art. 4.**4.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «e i rifiuti volontariamente raccolti» inserire le seguenti: «sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-ter Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *l-bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4.2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, dopo le parole: «e i rifiuti volontariamente raccolti» inserire le seguenti: «sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

VANIN

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-*ter* Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di mescolata spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dall'articolo 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.**5.1**

NUGNES, DE PETRIS, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

5.2

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* «I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammentate a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comuni naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio pos-

sono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.».

5.4

MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed alghe provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno – cellulosa ed alghe derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-bis, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.».

5.0.1

Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai

principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.».

5.0.2

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-*quinquies*. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi".

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *o*) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"*o*) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

5.0.3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Norme in materia di procedure di dragaggi)*

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al

presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.».

Art. 10.**10.1**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 1, sostituire le parole: «attribuito un riconoscimento» con le seguenti: «rilasciata una certificazione».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «l'attribuzione del riconoscimento» con le seguenti: «il rilascio della certificazione».

10.2

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ambiente marino» aggiungere le seguenti: «, fluviale o lacuale».

10.3

GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

10.4

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

Al comma 2, sostituire le parole: «dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18» con le seguenti: «di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o"».

10.5

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, TESTOR, BRUZZONE

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)*

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico».

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: "Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio";

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: "Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco";

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): "Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare"».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente «polistirolo espanso (EPS).

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo».

10.0.3

PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse

al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.».

10.0.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per

quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.».

10.0.6

IANNONE, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare».

Art. 11.**11.1**

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s), è inserita la seguente:*

"s-bis) Impianti di desalinizzazione";

b) *al comma 4) sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti «verifica di assoggettabilità a VIA».*

11.2

PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:*

"s-bis) Impianti di desalinizzazione";

b) *al comma 4) sostituire le parole: «valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».*

11.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» ed il secondo*

periodo è sostituito dal seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

"s-bis) Impianti di desalinizzazione"»;

b) al comma 4) le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti «verifica di assoggettabilità a VIA».

11.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

"s-bis) Impianti di desalinizzazione"»;

b) Al comma 4) le parole: «valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA».

11.5

MIRABELLI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.6

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.8

PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «anche sulla base di un'analisi costi benefici».

11.9

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», sono aggiunte le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», sono aggiunte le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.».

11.11

PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», aggiungere le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.12

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Al comma 5, dopo le parole: «della navigazione», aggiungere le seguenti: «, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale».

11.0.1

VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia.

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'articolo 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un "Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale" (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.0.2

MORONESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera *a)*;

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime".

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 1-bis entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore».

Art. 12.**12.1**

MORONESE

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'ABBATE

Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» con: «due».

12.3

FLORIDIA

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale».

12.4

GALLONE

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) i gestori degli impianti portuali.».

12.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.».

12.6

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto».
